

1. La riforma dell'IRPEF

Con la Legge di Bilancio il Governo ha introdotto diverse modifiche che avranno conseguenze immediate nella determinazione degli stipendi mensili.

La principale è rappresentata dalla **riforma dell'IRPEF**: in sintesi sono stati modificati gli scaglioni per calcolare l'imposta e le corrispondenti aliquote.

Aliquote e scaglioni 2021 e 2022 a confronto

Redditi lordi - Aliquote e scaglioni 2021		Redditi lordi - Aliquote e scaglioni 2022	
0-15.000	23%	0-15.000	23%
15.000,01-28.000	27%	15.000,01-28.000	25%
28.000,01-55.000	38%	28.000,01-50.000	35%
55.000,01-75.000	41%	Oltre 50.000	43%
Oltre 75.000	43%		

Al prelievo IRPEF si aggiungeranno ancora le addizionali regionali e comunali.

Sono state modificate anche le **detrazioni da lavoro dipendente**, il cui importo è stato aumentato con ampliamento delle fasce di reddito che ne beneficiano.

Trattamento integrativo ex Bonus Renzi

È stato rivista la modalità dell'erogazione del **trattamento integrativo al reddito** (ex bonus Renzi), che continuerà ad essere riconosciuto a favore dei soggetti titolari di redditi non superiori a 15.000 euro.

Il trattamento integrativo viene riconosciuto anche ai lavoratori compresi tra i 15.000 e i 28.000 euro, a condizione che la somma di:

1. detrazioni per carichi di famiglia
2. detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
3. detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021
4. detrazioni su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
5. detrazioni su spese mediche
6. detrazioni per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021

sia superiore all'imposta lorda.

In tal caso il trattamento integrativo è pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda, in misura comunque non superiore a 1.200 euro. Trattandosi per larga parte di detrazioni che non vengono gestite dai datori di lavoro (punti da 3 a 6) è chiaro che il trattamento integrativo sarà richiesto dagli interessati in fase di dichiarazione dei redditi (mod. 730) ove resta a disposizione il nostro servizio Patronato.

Infine viene cancellata l'ulteriore detrazione prevista a favore dei possessori di redditi compresi tra i 28.000 e i 40.000 euro annui.

Per il 2022 non ci sarà alcuna modifica per le detrazioni relative ai familiari a carico diversi dai figli, cioè quelle per il coniuge e gli "altri familiari a carico".

2. L'assegno unico universale (AUU)

L'obiettivo dell'introduzione dell'Assegno Unico è unificare le misure a sostegno delle famiglie con figli a carico, semplificando lo scenario legislativo oggi frammentato in tanti interventi.

In cosa consiste l'AUU

L'Assegno Unico e Universale per i figli:

- ✓ è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un'apposita domanda; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori. Pertanto il datore di lavoro, contrariamente al sistema attuale, diventa estraneo alla richiesta e gestione del rapporto con l'INPS.
- ✓ spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- ✓ ha un importo commisurato all'ISEE.

L'AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'AUU, per il quale è necessario che ogni interessato presenti specifica domanda all'INPS. Le domande vanno presentate personalmente in via telematica (obbligatorio quindi lo SPID) oppure per il tramite dei Patronati. Ricordiamo anche qui il nostro servizio dedicato alle persone prenotabile direttamente via mail a: patronato@ergonstp.it

Fino alla fine di febbraio 2022 saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni e quindi le novità entreranno in vigore appieno con gli stipendi di marzo che - senza nessun ulteriore avviso - saranno adeguati alle novità legislative.

Una panoramica sugli importi

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000€, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 €. Questo valore si riduce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 € mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000€. A questa base si sommano, se ci sono le condizioni, alcune maggiorazioni per:

- ogni figlio successivo al secondo;
- famiglie numerose;
- figli con disabilità;
- madri di età inferiore ai 21 anni;
- nuclei familiari con due percettori di reddito.

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE (*)

	Importi assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni legate alla disabilità			
	figlio minorenni	figlio maggiorenne fino a 21 anni	figlio disabile da 21 anni in su	per ciascun figlio dal terzo in poi	per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori	per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni	per nucleo con 4 o più figli	figlio minorenni non autosufficiente	figlio minorenni con disabilità grave	figlio minorenni con disabilità media	figlio maggiorenne con disabilità
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18	20	100	105	95	85	80
30 mila euro	100	49	49	43	12						
35 mila euro	75	37	37	29	6						
da 40 mila euro	50	25	25	15	0						

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tavola con dicitura "da 40 mila euro".

Premesso un tanto avvisiamo i nostri Clienti che ci saranno variazioni, anche molto evidenti, con impatti soprattutto sui seguenti casi:

- ✓ netto “garantito” comprensivo o meno delle detrazioni fiscali
- ✓ netto “garantito” comprensivo o meno delle detrazioni fiscali e dell’ex “bonus renzi”
- ✓ netto “garantito” in generale

Per qualsiasi chiarimento contattare il consulente del lavoro di riferimento. Ricordiamo che le circolari e le news predisposte dallo Studio hanno valenza meramente informativa e non costituiscono quindi consulenza o prestazione professionale.

I consulenti del lavoro di Ergon Stp:

Erika Damiani (socio)	Massimo Iesu (socio)
Cristiana Comelli (socio)	Martina Iesu (partner)
Nicolas Frediani (partner)	Maila Milocco (collaboratore esterno)

1. Note conclusive:

Al fine di dare ulteriori chiarimenti riteniamo opportuno illustrare con degli esempi pratici le modifiche che interverranno nelle paghe con il prossimo marzo.

Tabella 1. Con ISEE

CONFRONTO BUSTA PAGA DOPO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE FIGLI						
Dati del dipendente						
			ANF/anno	ISEE 2020	Assegno mensile	Periodo
retribuzione annua:						
prima ipotesi	30.000,00		1.422,96	26.000,00	273,60	3/2022 -
seconda ipotesi	60.000,00		521,16	53.000,00	100,00	2/2023
terza ipotesi	90.000,00		0,00	80.000,00	100,00	
Coniuge a carico						
2 figli minori a carico						
				ISEE 2021	Assegno mensile	Periodo
				28.000,00	248,80	3/2023 -
				59.000,00	100,00	2/2024
				88.000,00	100,00	
Trattenuta IVS dipendente	9,19%					
Prima fascia retribuzione pensionabile e aliquota		47100	1%			
Prima ipotesi:						
	2021	2022	2023			
retribuzione	30.000	30.000	30.000			
trattenuta IVS	2.757	2.757	2.757			
Imposta	6.756	6.511	6.511			
Detrazioni per lavoro dipendente	1.012	2.007	2.007			
detrazione coniuge	690	690	690			
detrazione figli	1.429	238	0			
ANF	1.423	237	0			
Totale netto	25.042	23.905	23.429			
Differenza rispetto al 2021		-1.137	-1.613			
Possibile AUU		2.736	3.035			
Differenza		1.599	1.423			
Seconda ipotesi:						
	2021	2022	2023			
retribuzione	60.000	60.000	60.000			
trattenuta IVS	5.643	5.643	5.643			
Imposta	16.976	16.274	16.274			
Detrazioni per lavoro dipendente	23	0	0			
detrazione coniuge	442	442	442			
detrazione figli	961	160	0			
ANF	521	87	0			
Totale netto	39.329	38.773	38.526			
Differenza rispetto al 2021		-556	-803			
Possibile AUU		1.000	1.200			
Differenza		444	397			
Terza ipotesi:						
	2021	2022	2023			
retribuzione	90.000	90.000	90.000			
trattenuta IVS	8.700	8.700	8.700			
Imposta	28.129	27.859	27.859			
Detrazioni per lavoro dipendente	0	0	0			
detrazione coniuge	0	0	0			
detrazione figli	496	83	0			
ANF	0	0	0			
Totale netto	53.667	53.524	53.441			
Differenza rispetto al 2021		-143	-226			
Possibile AUU		1.000	1.200			
Differenza		857	974			

Per redditi non superiori a € 28.000, comprendenti cedolare secca affitti e lavoro autonomo in regime forfettario. Per il 2021, più trattamento integrativo € 1.200. Dal 2022, più trattamento integrativo € 1.200, a condizione che l'interessato risulti incapienti per effetto dell'applicazione delle detrazioni d'imposta per lavoro dipendente (art. 13, c. 1, del TUIR), e per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) nonché per effetto dell'applicazione delle detrazioni per oneri (interessi passivi, art. 15, c. 1 lett. a) e b) e c. 1-ter, del TUIR, contratti fino al 31.12.2021, spese sanitarie, art. 15, c. 1, lett. c), del TUIR) e per recupero patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), per spese sostenute fino al 31.12.2021. In tale ipotesi spetta un importo pari alla differenza tra le citate detrazioni e l'imposta lorda (in ogni caso non superiore a € 1.200)

Tabella 2. Senza ISEE

CONFRONTO BUSTA PAGA DOPO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE FIGLI					
Dati del dipendente					
			ANF/anno	ISEE	Assegno mensile
retribuzione annua:					
prima ipotesi	30.000,00		1.422,96	autodichiarazione	100,00
seconda ipotesi	60.000,00		521,16	autodichiarazione	100,00
terza ipotesi	90.000,00		0,00	autodichiarazione	100,00
Coniuge a carico					
2 figli minori a carico					
Trattenuta IVS dipendente	9,19%				
Prima fascia retribuzione pensionabile e aliquota		47100	1%		
Prima ipotesi:					
	2021	2022	2023		
retribuzione	30.000	30.000	30.000		
trattenuta IVS	2.757	2.757	2.757		
Imposta	6.756	6.511	6.511		
Detrazioni per lavoro dipendente	1.012	2.007	2.007		
detrazione coniuge	690	690	690		
detrazione figli	1.429	238	0		
ANF	1.423	237	0		
Totale netto	25.042	23.905	23.429		
Differenza rispetto al 2021		-1.137	-1.613		
Possibile AUU		1.000	1.200		
Differenza		-137	-413		
Seconda ipotesi:					
	2021	2022	2023		
retribuzione	60.000	60.000	60.000		
trattenuta IVS	5.643	5.643	5.643		
Imposta	16.976	16.274	16.274		
Detrazioni per lavoro dipendente	23	0	0		
detrazione coniuge	442	442	442		
detrazione figli	961	160	0		
ANF	521	87	0		
Totale netto	39.329	38.773	38.526		
Differenza rispetto al 2021		-556	-803		
Possibile AUU		1.000	1.200		
Differenza		444	397		
Terza ipotesi:					
	2021	2022	2023		
retribuzione	90.000	90.000	90.000		
trattenuta IVS	8.700	8.700	8.700		
Imposta	28.129	27.859	27.859		
Detrazioni per lavoro dipendente	0	0	0		
detrazione coniuge	0	0	0		
detrazione figli	496	83	0		
ANF	0	0	0		
Totale netto	53.667	53.524	53.441		
Differenza rispetto al 2021		-143	-226		
Possibile AUU		1.000	1.200		
Differenza		857	974		

Per redditi non superiori a € 28.000, comprendenti cedolare secca affitti e lavoro autonomo in regime forfettario. Per il 2021, più trattamento integrativo € 1.200. Dal 2022, più trattamento integrativo € 1.200, a condizione che l'interessato risulti incapienti per effetto dell'applicazione delle detrazioni d'imposta per lavoro dipendente (art. 13, c. 1, del TUIR), e per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) nonché per effetto dell'applicazione delle detrazioni per oneri (interessi passivi, art. 15, c. 1 lett. a) e b) e c. 1-ter, del TUIR, contratti fino al 31.12.2021, spese sanitarie, art. 15, c. 1, lett. c), del TUIR) e per recupero patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), per spese sostenute fino al 31.12.2021. In tale ipotesi spetta un importo pari alla differenza tra le citate detrazioni e l'imposta lorda (in ogni caso non superiore a € 1.200)

Tabella 3. Ipotesi Ergon senza ISEE

CONFRONTO BUSTA PAGA DOPO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE FIGLI					
Dati del dipendente					
			ANF/anno	ISEE	Assegno mensile minimo senza isee
retribuzione annua:					
prima ipotesi	30.000,00		0,00	autodichiarazione	100,00
seconda ipotesi	22.000,00		0,00	autodichiarazione	100,00
terza ipotesi	13.000,00		0,00	autodichiarazione	100,00
Coniuge a carico					
2 figli minori a carico					
Trattenuta IVS dipendente	9,49%				
Prima fascia retribuzione pensionabile e aliquota		47376	1%		
Prima ipotesi:					
	2021	2022	imp irpef		
retribuzione lorda	30.000	30.000	27.153		
contributi inps	2.847	2.847			
Imposta irpef	3.881	3.338			
Detrazioni per lavoro dipendente	1.016	1.988			
detrazione coniuge	690	690			
detrazione figli	1.431	238			
ANF	0	0			
trattamento integrativo	1.200	0			
Totale netto	27.609	26.731			
Differenza rispetto al 2021		-878			
Possibile AUU		1.000			
Differenza		122			
Seconda ipotesi:					
	2021	2022	imp irpef		
retribuzione lorda	22.000	22.000	20.166		
contributi inps	1.834	1.834			
Imposta irpef	1.995	1.591			
Detrazioni per lavoro dipendente	1.331	2.627			
detrazione coniuge	690	690			
detrazione figli	1.552	259			
ANF	0	0			
trattamento integrativo	1.200	0			
Totale netto	22.944	22.150			
Differenza rispetto al 2021		-794			
Possibile AUU		1.000			
Differenza		206			
Terza ipotesi:					
	2021	2022	imp irpef		
retribuzione	13.000	13.000	12.110		
trattenuta IVS	890	890			
Imposta	2.785	2.785			
Detrazioni per lavoro dipendente	1.695	1.880			
detrazione coniuge	711	711			
detrazione figli	1.691	282			
ANF	0	0			
trattamento integrativo	1.200	1.200			
Totale netto	14.621	13.398			
Differenza rispetto al 2021		-1.224			
Possibile AUU		1.000			
Differenza		-224			

Per redditi non superiori a € 28.000, comprendenti cedolare secca affitti e lavoro autonomo in regime forfettario. Per il **2021**, più trattamento integrativo € 1.200. Dal **2022**, più trattamento integrativo € 1.200, a condizione che l'interessato risulti incapienti per effetto dell'applicazione delle detrazioni d'imposta per lavoro dipendente (art. 13, c. 1, del TUIR), e per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) nonché per effetto dell'applicazione delle detrazioni per oneri (interessi passivi, art. 15, c. 1 lett. a) e b) e c. 1-ter, del TUIR, contratti fino al 31.12.2021, spese sanitarie, art. 15, c. 1, lett. c), del TUIR) e per recupero patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), per spese sostenute fino al 31.12.2021. In tale ipotesi spetta un importo pari alla differenza tra le citate detrazioni e l'imposta lorda (in ogni caso non superiore a € 1.200)

irpef 2021					irpef 2022					
			%				%			
0	15000	15000	23	3450	0	15000	15000	23	3450	6700
15001	28000	13000	27	3510	15001	28000	13000	25	3250	
28001	55000	27000	38	10260	28001	50000	22000	35	7700	
55001	75000	20000	41	8200	50001		0	43	0	
75001			43	0					0	